

ESTRATTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 29.12.2009
Oggetto: aliquote e detrazioni dell'I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili – per l'anno 2010

IL CONSIGLIO COMUNALE
D E L I B E R A

DI FISSARE per l'anno 2010 le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili:

- un'aliquota agevolata pari al 4,5 per mille per le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale da parte di persone fisiche soggetti passivi dell'imposta, classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, o comunque non ricadenti nei casi previsti per l'esenzione;
- un'aliquota pari al 6,5 per mille per gli immobili destinati ad attività produttive (immobili rientranti nelle categorie catastali D, C/1, C/3 e A/10);
- un'aliquota base pari al 7 per mille per tutte le restanti fattispecie impositive;
- una detrazione base di € 104 annue dell'imposta dovuta per l'abitazione principale, fatti salvi i seguenti casi di disagio per i quali è prevista una detrazione particolare.

DI INVIDUARE come soggetti che versano in particolare situazione di disagio economico e che beneficiano di maggiori detrazioni per abitazione principale, tra loro alternative e non cumulabili:

- a) detrazione di € 208 per titolari di pensione, che possiedono un'unica abitazione, con l'unica eccezione delle pertinenze dell'abitazione principale, e che il reddito complessivo dell'insieme dei familiari e dei parenti conviventi e risultanti residenti all'anagrafe al primo gennaio 2010 nella medesima unità immobiliare oggetto della detrazione, sia per il 2009 non superiore a € 10.500;
- b) detrazione di € 258 per le famiglie che abbiano al loro interno, alla data del 1° gennaio 2010, uno o più soggetti disabili con idoneo riconoscimento da parte della commissione di prima istanza della locale USSL che attesta una invalidità non inferiore al 70%;
- c) detrazione di € 258 per i proprietari di immobili ricadenti per almeno il 50% della loro proiezione al suolo nella fascia di distanza pari a 100 metri dalla linea centrale dell'elettrodotto, purché attivo ed avente tensione nominale uguale o superiore a 350 kv;

Tali agevolazioni spettano per l'intero anno, nei limiti dell'imposta dovuta per abitazione principale, si intendono tra loro alternative e non cumulabili e vengono ripartite tra i comproprietari aventi diritto con gli stessi criteri previsti per l'aliquota base; da tali detrazioni sono escluse le abitazioni principali considerate tali ai sensi dell'art. 8 comma 4 del regolamento comunale; tali detrazioni sono applicabili a condizione che entro il 16 dicembre 2010 venga presentata idonea comunicazione al Comune, fermo restando che per i casi b) e c) sono valide le comunicazioni prodotte negli anni precedenti, se non sono intervenute variazioni.

DI DARE ATTO che:

- per effetto di quanto stabilito dall'art.8, comma 2, lettera e), del vigente regolamento comunale dell'imposta, che prevede l'applicazione dell'aliquota prevista per l'abitazione principale anche per le sue pertinenze;
- per effetto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, dove viene considerata come abitazione principale anche l'abitazione data in uso gratuito ai parenti entro il secondo grado in linea retta o collaterale a condizione che questi la utilizzino come abitazione principale ed abbiano in essa la residenza;
- per effetto di quanto stabilito dall'articolo 8 comma 2, che prevede l'assimilazione ad abitazione principale anche per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione, a condizione che non

risulti locata; per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune; per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti o Aziende per l'edilizia economica residenziale;

- per effetto di quanto stabilito dall'articolo 8 comma 3, dove vengono considerate come abitazioni principali le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultinolocate;

a tutti i suddetti casi viene estesa l'esenzione per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L. 126/08 e per effetto della loro previsione nel regolamento comunale;

DI ALLEGARE alla presente deliberazione uno schema riassuntivo finalizzato a semplificare l'applicazione dell'imposta;

DI DARE ATTO che l'imposta dovrà essere versata direttamente alla Tesoreria Comunale o su conto corrente postale intestato alla medesima, ferme restando le ulteriori possibilità di versamento garantite dalla legge;

DI DARE ATTO che, secondo le stime effettuate dai competenti uffici comunali, il gettito complessivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2010, conseguito con l'applicazione delle tre aliquote suindicate ammonta a € 1.150.000, come in premessa espresso in dettaglio e che tale entrata risulta necessaria ai fini dell'equilibrio di bilancio;

DI PRECISARE, anche ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio a fronte di possibili variazioni degli strumenti urbanistici, che la fattispecie disciplinata dal sesto comma dell'art. 17 del regolamento comunale dell'ICI – “Rimborso di aree divenute inedificabili” – riguarda i casi di vincolo di inedificabilità posto su aree che mantengono comunque la classificazione di aree fabbricabili e non per aree che la perdono e ritornano agricole per effetto di variazioni urbanistiche;

DI DARE ATTO infine che, qualora per effetto di sopravvenute norme di legge dovesse essere modificata la base imponibile dell'imposta attraverso una rivalutazione delle rendite catastali, con effetto per l'anno 2010, il Comune si riserva di rivedere la presente determinazione delle aliquote e delle detrazioni.

PROSPETTO DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'I.C.I. PER L'ANNO 2010

Tipologia	Descrizione	Aliquota	Detrazioni	NOTE
10)	Abitazione principale	4,50	€ 104	Applicata agli immobili di cat. A1, A8, A9
11)	Abitazione cittadini italiani residenti all'estero	esente		
12)	Fabbricati utilizzati quali abitazione principale	esente		Utilizzati in locazione semplice da inquilini IACP
13)	Abitazione principale soggetti in situazione disagio economico-sociale	4,50	€ 208 o € 258 (*)	(*)Applicata agli immobili di cat. A1, A8, A9, per pensionati a basso reddito, nuclei con disabili, vicinanza all'elettrodotto (vedere delibera)
14)	Abitazioni principali recuperate (già oggetto di interventi recupero)	esente		
15)	Abitazione (principale) anziani o disabili	esente		Che hanno acquisito la residenza presso case di riposo o di ricovero, a condizione che non sianolocate.
16)	Abitazione (principale) in uso gratuito a parenti	esente		Parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado
17)	Pertinenze abitazione principale	esente		
20)	Fabbricati ordinari	7,00		
21)	Abitazioni locate	7,00		
22)	Abitazioni non locate	7,00		
23)	Abitazioni a disposizione	7,00		
24)	Fabbricati posseduti da imprese e non venduti	7,00		
25)	Fabbricati categoria D, C/1, C/3 A/10 (e loro pertinenze)	6,50		
26)	Fabbricati recuperati (già oggetto di interventi recupero)	7,00		
31)	Aree edificabili	7,00		Dalla deliberazione del Comune fino alla definitiva approvazione della Regione è previsto un abbattimento del 70% dei valori di riferimento
32)	Aree edificabili in corso di edificazione	7,00		
33)	Aree fabbricabili oggetto di interventi recupero	7,00		
41)	Terreni agricoli	esenti		
42)	Terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti	esenti		
43)	Aree edificabili coltivatori diretti assimilate a terreni agricoli	-		In caso di cessione il proprietario imprenditore agricolo è tenuto al pagamento dell'imposta, dall'acquisizione di natura di area fabbricabile, nel limite massimo del quinquennio precedente alla cessione
51)	Enti senza scopo di lucro ("ONLUS")	7,00		